

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 779

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006

Incentivi per il risanamento ambientale, la delocalizzazione
ed il rilancio delle imprese del settore della ceramica
artistica e tradizionale

ONOREVOLI SENATORI. - La ceramica tradizionale ed artistica rappresenta uno degli elementi qualificanti dell'artigianato italiano e in particolare delle attività produttive del sud.

Pur nell'evoluzione delle tecniche di produzione, la ceramica d'arte ha conservato intatto l'antico fascino; appositi istituti d'arte preparavano in passato coloro che dovevano tramandare la tradizione delle antiche «botteghe», dalle quali uscivano artigiani e veri artisti.

Molte regioni e località d'Italia, alcune con continuità, altre saltuariamente, possiedono importanti esposizioni, sovente caratterizzanti la zona; altre hanno diffuso con larghezza tipi di forma ed ornamentazione, assorbiti rapidamente da zone e da località confinanti o lontane.

Questo rappresenta un enorme patrimonio culturale al quale ogni località ed ogni zona sono particolarmente legate, tanto da sentire l'esigenza di riprenderlo e divulgarlo, sia con intenti culturali, storici ed estetici, quale emblema del proprio passato, sia per motivi di promozione e di valorizzazione economica degli stessi ambiti territoriali.

Nella metà degli anni Ottanta, l'attività di produzione ceramica in Italia aveva raggiunto livelli elevatissimi, con sempre più imponenti riflessi di natura socio-economica sulle località nelle quali la produzione della ceramica d'arte era venuta a crearsi, sia in relazione al numero di addetti, sia per l'entità dell'esportazione, con dirette e positive conseguenze anche sulla bilancia commerciale e dei pagamenti.

Una valutazione approssimativa della produzione ceramica d'arte in Italia ne fissa il valore intorno ai 60 milioni di euro.

La recente storia del comparto della ceramica artistica ha però portato ad un ridimensionamento del settore, che ha visto il dimezzarsi, in un solo decennio, degli addetti, accompagnato da una riduzione di circa il 30 per cento delle unità produttive.

Questa situazione ha determinato un grande esubero di mano d'opera con forte perdita delle professionalità peculiari della produzione ceramica.

A ciò si aggiunge il lungo periodo di crisi della categoria e la sua eccessiva pubblicizzazione, che hanno portato ad una radicata sfiducia nel comparto tanto che un gran numero dei migliori addetti, temendo per il proprio futuro, ha cercato un collocamento in altri settori considerati meno a rischio.

Accanto al problema della perdita di professionalità, negli ultimi dieci anni non ci sono state trasformazioni significative delle tecniche di produzione e dei prodotti.

Nella maggior parte dei casi gli imprenditori si sono adattati a realizzare prodotti con tecniche a basso valore aggiunto, inseguendo strategie di compressione dei costi, anziché di specializzazione e di valorizzazione del prodotto finito sui mercati.

Il presente disegno di legge intende valorizzare questa nobile arte, affinché, da una adeguata tutela, tutte le zone di tradizione ceramica vedano esaltata la propria produzione.

All'articolo 1 è stabilito che siano stanziati 30 milioni di euro all'anno, destinati alle opere di delocalizzazione, potenziamento, innovazione e ristrutturazione delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica sul territorio nazionale. Tali risorse sono preordinate al Fondo per il risanamento ambientale ed il rilancio dell'industria della ceramica, destinato al cofinanziamento di leggi

regionali. Il Fondo può finanziare le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione di fabbricati industriali ed acquisto di macchinari e di impianti a tecnologia avanzata;

b) risanamento ambientale e delocalizzazione delle strutture adibite all'attività dell'industria della ceramica, sulla base degli *standard* stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di protezione ambientale;

c) creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica;

d) creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti;

e) inserimento di giovani all'interno delle imprese.

Il Ministro dello sviluppo economico provvede a ripartire le disponibilità del suddetto Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito delle richieste di finanziamento avanzate e sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le sovvenzioni sono destinate alla creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica, alla creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati, alla realizzazione di iniziative tese a favorire

l'inserimento di giovani nel comparto. Possono beneficiare delle sovvenzioni anche quelle imprese ceramiche che, ai sensi delle direttive comunitarie sull'igiene e sicurezza del lavoro (si vedano, in proposito, i decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia), provvederanno alla delocalizzazione ed al risanamento ambientale.

Destinatari delle agevolazioni per la realizzazione degli interventi sono le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di tradizione ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione e nel settore della ceramica di qualità, come determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.

Onorevoli senatori, la crisi del settore ceramico impone a tutti noi una profonda riflessione circa la necessità della tutela e del sostegno di questo settore così tipico dell'artigianato italiano. Non si può disperdere un simile patrimonio culturale, al quale occorre guardare, oltre che sotto l'aspetto più direttamente economico, anche dal punto di vista del gusto, dell'inventiva, in una parola della civiltà di tante zone del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per l'industria della ceramica)

1. Al fine dell'attuazione di un piano per il risanamento ambientale ed il rilancio dell'industria della ceramica, oltre a quanto già previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il risanamento ambientale ed il rilancio dell'industria della ceramica, di seguito denominato «Fondo», destinato al cofinanziamento di leggi regionali per il risanamento ambientale, la delocalizzazione, lo sviluppo delle imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di tradizione nella produzione della ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione e nel settore della ceramica di qualità.

2. Il Fondo di cui al comma 1 può finanziare le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione di fabbricati industriali ed acquisto di macchinari e di impianti a tecnologia avanzata delle imprese, operanti nel settore della ceramica artistica e di qualità, già esistenti sul territorio nazionale;

b) risanamento ambientale e delocalizzazione delle strutture adibite all'attività dell'industria della ceramica, sulla base degli *standard* stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di protezione ambientale;

c) creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica, che permettano ai produt-

tori di testare la qualità delle argille che utilizzano, l'uso di nuovi coloranti, la produzione di modelli innovativi, nonché il risparmio energetico;

d) creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti nel settore della ceramica artistica, già esistenti sul territorio nazionale;

e) inserimento di giovani all'interno delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, nonché realizzazione di iniziative che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola con quello della lavorazione della ceramica.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui alla presente legge è stabilita in 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2006.

Art. 2.

(Ripartizione delle risorse)

1. Il Ministro dello sviluppo economico provvede alla ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome che provvedono agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Le risorse ripartite, ma non erogate, in ciascun esercizio finanziario sono riassegnate al Fondo in aggiunta alle dotazioni finanziarie dell'anno successivo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 30 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.

